

PARERE DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE DI GEQUITY S.P.A.

20 Ottobre 2023

(redatto ai sensi dell'art. 6.2 della Procedura operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 giugno 2021)

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. ("**Gequity**" o la "**Società**") ha predisposto il Documento Informativo - ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e in conformità all'allegato 4 a tale regolamento, adottati in data 24 giugno 2021 dal Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. nel Regolamento di Gequity S.p.A. per l'effettuazione di operazioni con Parti Correlate - relativamente a operazioni di aumento di capitale sociale con esclusione di diritto di opzione da deliberarsi con una delibera quadro in data 8 settembre 2023 (Delibera Quadro).

Il Consigliere Indipendente, nello svolgimento delle sue funzioni con riferimento alle operazioni con parti correlate (il "**Consigliere**") di Gequity S.p.A. ("**Gequity**" ovvero la "**Società**"), è stato chiamato ad esprimere il presente parere in relazione ai seguenti aumenti di capitale, proposti in via congiunta, poiché tra loro connessi, oggetto della Delibera Quadro:

1. aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per euro 1.350.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo (fatto salvo quanto previsto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, in dipendenza dell'arrotondamento per difetto delle azioni emittende), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario da individuarsi in base al criterio definito dall'assemblea, aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione a Believe S.r.l. e da liberarsi mediante utilizzo della riserva costituita da Believe S.r.l. "in conto futuri aumenti di capitale", ed in tale senso targata a favore di Believe S.r.l. medesima.

Il capitale sociale di Gequity S.p.A. alla data della presente relazione è detenuto per il 71,443% da Believe S.r.l. che risulta, quindi, parte correlata.

2. aumento di capitale a pagamento di Euro 313.185,03 (fatto salvo quanto previsto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, in dipendenza dell'arrotondamento per difetto delle azioni emittende) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. - da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario da individuarsi in base al criterio definito dall'assemblea, aventi godimento regolare - riservato ai Signori Luigi Stefano Cuttica, Irene Cioni e Lorenzo Marconi (i "Precedenti Amministratori") - che vantano un credito nei confronti della Società di complessivi Euro 1.111.535 di cui Euro 536.590 verranno liquidati per cassa ed il residuo di Euro 574.946, al netto dei contributi e delle imposte di Euro 261.761, e quindi per Euro 313.185,03, verrà regolato tramite l'emissione delle azioni oggetto di aumento di capitale; i Precedenti Amministratori compenseranno quindi, il

credito di Euro 313.185,03, vantato verso la Società per un importo pari al citato aumento di capitale con eventuale sovrapprezzo, a loro riservato.

Nel contesto di tale aumento di capitale sociale, la quota di aumento afferente la precedente amministratrice Sig.ra Irene Cioni, pari a 76.044, al netto dei contributi e delle imposte di Euro 60.106, si configura come operazione con parte correlata in quanto la Sig.ra Irene Cioni è attualmente Direttore Generale della partecipata HRD Trading Group S.r.l. ("HRD") e quindi dirigente con responsabilità strategiche di una società controllata di Gequity S.p.A..

Le citate operazioni di aumento di capitale sociale, unitamente ad una terza operazione che non ha caratteristiche di operazioni con parti correlate, sono state definite nel contesto di un accordo di investimento tra Believe S.r.l., la Società ed Ubilot S.r.l in data 31 marzo 2023, come nel seguito meglio trattato. In particolare, la terza operazione di aumento di capitale sociale, non oggetto di analisi da parte del Consigliere Indipendente, consiste in un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per euro 11.500.000 comprensivi di eventuale sovrapprezzo (fatto salvo quanto previsto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, in dipendenza dell'arrotondamento per difetto delle azioni emittende), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di nuove azioni ordinarie (le "**Nuove Azioni**") ad un prezzo unitario da individuarsi in base al criterio definito dall'assemblea, aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione a Ubilot S.r.l. e da liberarsi mediante conferimento della partecipazione totalitaria in una Newco.

Le citate tre operazioni di aumento di capitale sono individuate congiuntamente come gli "**Aumenti di Capitale**".

Come anticipato, gli Aumenti di Capitale sono previsti da un accordo di investimento sottoscritto, in data 31 marzo 2023, tra Gequity, Ubilot S.r.l. ("**Ubilot**") e Believe S.r.l. ("**Accordo di Investimento**") ai sensi del quale (i) Gequity si è obbligata a far sì che la propria assemblea deliberi l'Aumento di Capitale, come definito nell'Accordo di Investimento, avente un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari ad un controvalore massimo da determinare sulla base della perizia di stima della Newco a cui è stato preliminarmente conferito il Ramo d'Azienda, come definito nell'Accordo di Investimento, riservato a Ubilot da liberarsi mediante conferimento in natura della Newco entro il 30 dicembre 2023; e (ii) Ubilot si è obbligata a (aa) sottoscrivere le Nuove Azioni, come definite nell'Accordo, e (bb) liberare integralmente le Nuove Azioni mediante conferimento della piena ed esclusiva proprietà della costituenda Newco, cui è stato preliminarmente conferito il Ramo d'Azienda.

Nel medesimo Accordo di Investimento è previsto che i precedenti amministratori sottoscrivano un aumento di capitale sociale e loro dedicato, per un ammontare corrispondente al 50% dei loro crediti per emolumenti non incassati, al netto delle imposte a loro carico e che sia convertita in capitale sociale una riserva di patrimonio netto di competenza di Believe S.r.l.

L'Accordo di Investimento prevede, altresì, un processo di dismissione dell'attuale ramo *Education* detenuto dalla Società. Infatti, subordinatamente a (a) la determinazione del valore di mercato di HRD Training Group S.r.l. ("**HRD**") e RR Brand S.r.l. ("**RR Brand**" e congiuntamente a HRD "**Partecipazioni HRD**"), (b) il mancato esercizio dell'opzione di acquisto del pacchetto azionario detenuto da Believe S.r.l. in Gequity da parte di Ubilot S.r.l. e (c) un controvalore ufficiale di chiusura della quota di partecipazione di Believe nella Società del primo giorno disponibile di borsa aperta, successivamente all'esecuzione dell'aumento di capitale, non inferiore al valore di mercato delle Partecipazioni HRD, Believe S.r.l. si impegna ad acquistare, e la Società si impegna a vendere le Partecipazioni HRD, libere da ogni vincolo, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato delle Partecipazioni HRD ("**Acquisto HRD**").

In particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento e di un successivo accordo modificativo dell'Accordo di Investimento, sottoscritto fra la Società, Believe e Ubilot in data 23 ottobre 2023 (di seguito, l'“**Accordo Modificativo**”), Believe ha concesso a Ubilot un diritto di opzione ad acquistare per sé o per soggetto da nominare (e nel caso in cui Ubilot eserciti tale diritto di opzione, Believe sarà obbligata a vendere) la propria partecipazione in Gequity libera da ogni vincolo a favore di Ubilot, o soggetto da quest'ultima indicato, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato di HRD e RR Brand (l'“**Opzione Ubilot**”). Inoltre, la Società cederà le sue Partecipazioni HRD a favore di Believe, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato di HRD e RR Brand determinato come il prezzo di mercato che un terzo indipendente pagherebbe per l'acquisto dell'intero capitale sociale delle società HRD e RR Brand ovvero, qualora le parti non riuscissero a raggiungere un accordo, come il prezzo determinato da esperto contabile indipendente selezionato di comune accordo ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano (il “**Valore di Mercato HRD**”). La cessione delle Partecipazioni HRD non costituisce una condizione dell'Accordo di Investimento.

L'Accordo Modificativo prevede che qualora Ubilot non eserciti, per sé o per altri, l'Opzione Ubilot, e subordinatamente a (a) la determinazione del Valore di Mercato HRD, e (b) un controvalore ufficiale di chiusura della partecipazione di Believe in Gequity (“**Partecipazione Believe**”) del primo giorno disponibile di borsa aperta successivo al posteriore tra la data di avvio delle negoziazioni delle azioni Gequity e il mancato esercizio della – o la dichiarazione di non voler esercitare la – Opzione Ubilot non inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD, Believe si impegna ad acquistare, e Gequity si impegna a vendere le Partecipazioni HRD, libere da ogni vincolo, ciascuna corrispondente al rapporto tra il controvalore di mercato della Partecipazione Believe e il Valore di Mercato HRD, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al controvalore di mercato della Partecipazione Believe.

Le Parti hanno espressamente riconosciuto che le Partecipazioni HRD dovranno essere almeno pari al 51% e, pertanto, in nessun caso Believe sarà obbligata ad acquistare una quota inferiore al 51% del capitale sociale di HRD e RR Brand né ad acquistare qualsivoglia quota del capitale sociale di HRD e RR Brand, laddove il controvalore della Partecipazione Believe fosse inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD.

Qualora, invece, il controvalore ufficiale di chiusura della Partecipazione Believe del primo giorno disponibile di borsa aperta successivo al posteriore tra la data di avvio delle negoziazioni delle azioni Gequity e il mancato esercizio della – o la dichiarazione di non voler esercitare la – Opzione Ubilot sia inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD, Believe ha il diritto di acquistare, e, in caso di esercizio la Società si impegna a vendere, entro il 75° giorno dalla scadenza del termine entro il quale Ubilot potrà comunicare a Believe e alla Società, la propria intenzione di esercitare l'Opzione Ubilot, le Partecipazioni HRD, da determinarsi, e in ogni caso non inferiori al 51% del capitale sociale di HRD e di RR Brand, libere da ogni vincolo, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo per cassa.

In ciascun caso, Believe si impegna a vendere parte della Partecipazione Believe sul mercato e a versare alla Società quanto ricavato da tali vendite alle date del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024, in ogni caso entro massimi complessivi Euro 1.100.000, come acconto sul prezzo di acquisto delle Partecipazioni HRD (l'“**Acconto**”). Resta inteso tra le Parti e la Società che qualora Ubilot non dovesse esercitare l'Opzione Ubilot e/o non si dovesse perfezionare la cessione delle Partecipazioni HRD, l'Acconto dovrà essere restituito a Believe entro i trenta giorni di calendario successivi al 1° gennaio 2025.

Il presente parere (il “**Parere**”) è reso dal Consigliere in una modalità coerente con la necessitata natura monocratica del Comitato Parti Correlate, a ragione della complessiva composizione (tre membri, di cui uno solo indipendente) del consiglio di amministrazione di Gequity, ai sensi dell'art. 6.2 e seguenti della Procedura operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione di Gequity in data 24 giugno 2021 (la “**Procedura Parti Correlate**”) e ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento OPC**”). Sarà altresì

formato documento integrativo a cura del Collegio sindacale, in applicazione analogica dell'articolo 8, comma 1 lettera d) del predetto Regolamento CONSOB.

2. Breve descrizione dell'Accordo di Investimento

In data 31 marzo 2023, Gequity S.p.A., Believe S.r.l. (azionista di controllo di Gequity S.p.A.) e Ubilot S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Bassano del Grappa (VI), anche al fine di garantire la continuità aziendale della Società, hanno sottoscritto un accordo di investimento.

In particolare, con detto Accordo di Investimento, Ubilot si è impegnata, subordinatamente all'erogazione di un finanziamento in favore di Ubilot stessa e alla sottoscrizione da parte della Società di un accordo di standstill di 12 mesi con RiverRock, relativamente al prestito obbligazionario da quest'ultimo erogato a Gequity, a fornire, in qualsiasi momento, su richiesta della Società, supporto finanziario alla stessa fino ad un importo massimo di Euro 600.000 tramite versamenti di cassa nella Società nell'arco dei 12 mesi successivi al 30 giugno 2023, e di cui a data odierna sono stati versati Euro 150migliaia, essendosi realizzate o rinunciate le soprammenzionate condizioni sospensive.

Inoltre, l'Accordo di Investimento prevede che, subordinatamente all'erogazione del finanziamento in favore di Ubilot e alla sottoscrizione da parte della Società del già citato accordo di standstill di 12 mesi con RiverRock, la partecipata RR Brand continuerà a sostenere la Società tramite nuovi finanziamenti infragruppo fino all'importo complessivo di Euro 350.000 da erogarsi mediante versamenti di cassa nella Società. A data odierna sono stati versati Euro 120.500 migliaia.

L'Accordo di Investimento ha, altresì, regolamentato le tempistiche per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2022, e le modalità per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società e del nuovo collegio sindacale.

Le parti, ciascuno per quanto di propria competenza, si sono impegnate a fare in modo che, entro e non oltre il 31 agosto 2023, i competenti organi societari della Società deliberino:

- i. un primo aumento di capitale, con efficacia subordinata all'avveramento delle condizioni sospensive, riservato a Believe ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile per un controvalore complessivo pari a Euro 1.350.000 mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società; Believe è parte correlata di Gequity.
- ii. un secondo aumento di capitale, con efficacia subordinata all'avveramento delle condizioni sospensive, riservato a Ubilot ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile per un controvalore complessivo, da determinarsi sulla base della perizia di stima del Ramo di Azienda, come definito nel seguito, predisposta da un esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società da liberarsi in natura mediante il conferimento da parte di Ubilot di una Newco cui sarà stato preliminarmente conferito il Ramo di Azienda, che comporti l'acquisto da parte di Ubilot di una partecipazione di maggioranza nella Società;
- iii. un terzo aumento di capitale, con efficacia subordinata all'avveramento delle condizioni sospensive, riservato ai precedenti amministratori ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un controvalore complessivo pari al 50% dell'importo della remunerazione non percepita mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società da liberarsi per cassa mediante compensazione con il credito. Come anticipato, la Sig.ra Irene Cioni, precedente amministratrice, è parte correlata.

Le parti si sono date reciprocamente atto che (i) l'esecuzione dell'aumento di capitale da parte di Ubilot determinerà l'acquisto di una partecipazione rilevante ai fini della normativa in materia di OPA ai sensi dell'articolo 106 del TUF e (ii) Ubilot intende valutare se presentare una richiesta di esenzione dall'obbligo di OPA sulla Società, ai sensi dell'articolo 106, comma 5 e 6, del TUF e dell'articolo 49 del Regolamento Emittenti, in ragione degli effetti positivi che deriverebbero alla Società dall'operazione, in considerazione delle attuali condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società e delle sue controllate.

Con riferimento alla materia OPA, ci si intende effettivamente avvalere della possibilità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), numero 3) (i), del Regolamento Consob 11971 del 1999, il quale prevede che l'acquisto di azioni con diritto di voto di una società quotata oltre le soglie rilevanti di cui all'articolo 106 del Testo Unico non comporti l'obbligo di offerta se compiuto – tra le varie ipotesi disciplinate – in presenza di una situazione di crisi, non riconducibile a una delle fattispecie descritte ai numeri 1) e 2) del predetto comma 1 lettera b del citato articolo 49, purché, qualora l'operazione sia di competenza dell'assemblea anche ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento (l'“Esenzione”).

Nell'operazione *de qua* è possibile ravvisare tutti i presupposti richiesti dalla sopra richiamata previsione regolamentare ai fini della applicabilità dell'Esenzione. Infatti:

- lo stato di crisi della Società – nei fatti già di assoluta evidenza – è attestato dai fabbisogni che emergono dai piani finanziari e che sono coperti dalle garanzie rilasciate da Ubilot al fine di garantire il buon esito dell'operazione;
- la ricapitalizzazione della Società sarà realizzata attraverso gli Aumenti di Capitale che consentiranno alla Società stessa di riequilibrare la propria situazione patrimoniale e finanziaria e di intraprendere la nuova attività con prospettive reddituali future di maggiore interesse di quelle connesse al ramo Education che non viene considerato più strategico.

Come anticipato, l'Accordo di Investimento prevede che, prima della data di esecuzione dello stesso, Ubilot conferirà in una società di capitali di nuova costituzione (Newco), interamente posseduta dalla stessa, il proprio ramo di azienda costituito da (i) il complesso dell'articolazione funzionalmente autonoma (ivi incluso il personale dipendente) relativo all'attività di sviluppo e commercializzazione di piattaforme multilevel e-commerce, utility e gaming e (ii) talune piattaforme multilevel e-commerce, utility e gaming che, per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, consentono, tra le altre cose, a determinati totem interattivi il riconoscimento facciale dei soggetti nelle loro prossimità (il “Ramo di Azienda”). A data odierna, la Newco non è stata ancora costituita e quindi non si è neppure ancora perfezionato nella stessa il conferimento del Ramo d'Azienda.

L'obbligo delle parti di dare corso all'esecuzione ai sensi dell'accordo di investimento è sospensivamente condizionato, ai sensi dell'articolo 1353 del Codice Civile, all'avveramento (ovvero la rinuncia) di tutte le condizioni sospensive entro il 31 dicembre 2023:

- i. la valutazione del Ramo di Azienda oggetto di conferimento nella Newco che sarà conferita a Gequity in esecuzione dell'aumento di capitale, come risultante da perizia predisposta da un esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, consenta a Ubilot di acquisire la titolarità della maggioranza del capitale della Società;
- ii. il completamento della quotazione delle azioni rivenienti dagli Aumenti di Capitale e di quelle residue ad oggi non quotate;

- iii. l'erogazione del finanziamento a favore di Ubilot.

A data odierna la condizione sospensiva (i) risulterebbe avverata al momento o potrà essere rinunciata qualora il prezzo di emissione delle azioni, non determinabile ad oggi, non consenta di raggiungere la titolarità della maggioranza del capitale della Società, la condizione sospensiva (iii) risulta rinunciata dalle Parti dopo che in data 31 maggio 2023 Ubilot, in accordo con Believe S.r.l. ha richiesto ad un pool di banche un finanziamento ridotto ad Euro 858.000, oltre al rilascio di una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di Euro 600.000, mentre la condizione sospensiva (ii), è la unica ancora ricorrente, ma ritenuta ragionevolmente realizzabile. Qualora, per qualsivoglia motivo, una o più tra le sopra indicate condizioni sospensive non avesse dovuto avverarsi ovvero essere rinunciata, secondo quanto previsto dall'Accordo di Investimento, lo stesso avrebbe dovuto intendersi definitivamente ed automaticamente risolto e privo di efficacia, con conseguenti effetti pregiudizievoli per le prospettive dell'attività di Gequity.

Subordinatamente all'avveramento (ovvero alla rinuncia) delle condizioni sospensive, nonché al completamento di tutte le attività da compiere prima dell'esecuzione dell'Accordo di Investimento, ad oggi tutte già avvenute, le parti porranno in essere i seguenti atti e adempimenti in un medesimo contesto:

- i. Believe sottoscriverà e integralmente libererà l'aumento di capitale, per la quota di sua competenza, attraverso l'utilizzo della riserva targata;
- ii. Ubilot sottoscriverà e integralmente libererà l'aumento di capitale, per la quota di sua competenza, attraverso il conferimento della Newco cui è stato conferito il Ramo di Azienda;
- iii. Believe si impegna a far sì che i precedenti amministratori sottoscrivano e integralmente liberino l'aumento di capitale per la quota di propria competenza attraverso la compensazione parziale con i propri crediti;
- iv. Ubilot consegnerà a Believe una lettera debitamente sottoscritta, a beneficio degli amministratori precedenti, inclusiva (i) della ratifica dell'operato svolto da, e della rinuncia a votare in favore di azioni di responsabilità nei loro confronti, (ii) dell'impegno ad astenersi, anche a nome delle proprie società controllanti e controllate, dal promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità a carico di ciascun precedente amministratore uscente e (iii) dell'impegno a manlevare e tenere ciascun amministratore indenne da ogni danno o responsabilità che possa loro derivare per le attività e funzioni dagli stessi espletate quali membri del consiglio di amministrazione della Società per l'intera durata del relativo mandato.

Entro 30 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'Accordo di Investimento, le parti discuteranno in buona fede per definire il valore di mercato delle Partecipate HRD, restando inteso che ai fini della determinazione del valore non si terranno in considerazione i crediti vantati dalle Partecipate HRD nei confronti della Società.

Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo entro il predetto termine, le stesse, entro e non oltre i successivi 10 giorni lavorativi, devolveranno la determinazione del valore di mercato di HRD ad un esperto contabile indipendente selezionato di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Subordinatamente a (a) la determinazione del valore di mercato di HRD, (b) il mancato esercizio dell'opzione di acquisto del pacchetto azionario detenuto da Believe in Gequity da parte di Ubilot e (c) un controvalore ufficiale di chiusura della quota di partecipazione di Believe nell'Emittente del primo giorno disponibile di borsa aperta, successivamente all'esecuzione dell'aumento di capitale, non inferiore al valore di mercato di HRD, Believe si impegna ad acquistare, e la Società si impegna a vendere le partecipazioni HRD, libere da ogni vincolo, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato di HRD.

Alla data di completamento dell'operazione di cessione delle Partecipate HRD, Believe farà sì che la Partecipate HRD rinunci irrevocabilmente ai crediti vantati nei confronti della Società ai sensi del finanziamento concesso dalle Partecipate HRD nell'ambito dell'Accordo di Investimento.

Le parti hanno rilasciato reciprocamente le dichiarazioni e garanzie usuali e tipiche di detti accordi di investimento.

3. Natura della correlazione e soglie di rilevanza

Alla data del Parere, Gequity è controllata da Believe S.r.l. direttamente. In particolare, Believe detiene una partecipazione diretta pari a circa il 71,443% del capitale sociale di Gequity. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del cod. civ.

Alla luce di quanto precede, la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento si qualifica come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 5 della Procedura Parti Correlate nonché dell'Allegato 3 al Regolamento OPC in quanto il controvalore economico complessivo della stessa – come illustrato nel prosieguo – supera la soglia di rilevanza del 5% di cui al Regolamento OPC e alla Procedura Parti Correlate. Inoltre, si evidenzia che, per effetto della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la partecipazione diretta di Ubilot nella Società diverrà pari a circa il 55,476% del capitale sociale di Gequity.

Parimenti in considerazione della carica assunta dalla Signora Irene Cioni, anche l'operazione di aumento di capitale sociale a lei destinato con riferimento al 50% del suo credito per emolumenti non corrisposti da Gequity, si configura come operazione con parte correlata; per effetto della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la partecipazione diretta della Sig.ra Irene Cioni nella Società diverrà pari a circa lo 0,364% del capitale sociale di Gequity.

4. Attività condotte dal Consigliere

4.1 Attività istruttoria del Consigliere

Ai fini del rilascio del Parere, il Consigliere ha ricevuto in data 28 luglio 2023 una prima informativa relativa all'Accordo di Investimento e all'Aumento di Capitale ed ha provveduto alla disamina della documentazione aziendale e le necessarie informazioni relative all'Accordo di Investimento nonché la relativa documentazione di supporto.

In data 1 agosto 2023 il Consigliere ha ricevuto una prima bozza della perizia di valutazione del Ramo di Azienda, oggetto di conferimento nella costituenda Newco da parte di Ubilot, predisposta, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile, in data 31 agosto 2023 a cura del Dott. Bruno Piperno, esperto indipendente, che consentirà a Ubilot di acquisire il controllo totalitario della Newco.

In data 1 agosto 2023 il Consigliere ha ricevuto copia della perizia di valutazione delle Partecipate HRD, oggetto di cessione a Believe, predisposta in data 20 luglio 2023 da ArthurDLittle, esperto indipendente.

In data 5 settembre 2023 il Consigliere ha ricevuto copia della perizia di valutazione della Newco, oggetto di conferimento in Gequity in esecuzione dell'aumento di capitale da parte di Ubilot, predisposta definitivamente in pari data a cura Dott. Bruno Piperno, esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, che consentirà a Ubilot di acquisire la titolarità della maggioranza del capitale della Società per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da Euro 11.500.000 oggetto della Delibera Quadro.

Il consigliere ha altresì preso atto dalla Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, approvata dalla assemblea degli Azionisti di Gequity in data 20 luglio 2023, che la Signora Irene Cioni vanta un credito complessivo di Euro 272.300,02 per emolumenti non corrisposti al 31 dicembre 2022, (che per Euro 76.044 verrà convertito in capitale) e che nel patrimonio netto è iscritta una riserva di Euro 1.350.000 di competenza di Believe S.p.A.

Il Consigliere si è successivamente incontrato, sempre alla presenza del Collegio Sindacale, in data 2 agosto 2023, coinvolgendo ai fini dell'istruttoria in corso i referenti aziendali in grado di offrire informazioni ritenute opportune per la miglior comprensione dell'operazione nel suo complesso, ai sensi delle policy di governance della Società attualmente in vigore.

A seguito del cambiamento della Governance, si precisa che si renderà necessario rivedere le policy su internal dealing e operazioni con parte correlate, oltre alla revisione complessiva di tutte le policy aziendali. L'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente documento concreterà in ogni caso primo adeguamento delle procedure.

In data 8 agosto il Consigliere ha partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha esaminato le bozze di documentazione e di delibere da approvare nella riunione consigliere dell'8 settembre 2023 con riferimento all'Aumento di Capitale ai fini della convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'Aumento di Capitale.

4.2 Interesse della Società e dei suoi azionisti alla sottoscrizione dell'Accordo di Investimento

È stato esaminato l'Accordo di Investimento, rilevando come la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento che prevede l'effettuazione dei due aumenti di capitale sociale destinati a Believe S.r.l. ed alla Sig.ra Irene Cioni, che costituiscono operazioni con parti correlate, abbia una significativa valenza industriale e strategica per Gequity e per il gruppo facente capo a Ubilot.

L'operazione di Aumento di Capitale ha come priorità la salvaguardia della stabilità aziendale e la tutela dell'interesse degli investitori.

In particolare, mediante l'Aumento di Capitale sarà possibile procedere ad una integrazione societaria e aziendale volta a concentrare in Gequity le attività operative del gruppo facente capo a Ubilot, al fine di creare il principale operatore digitale Online e Offline contemporaneamente, indipendente quotato in Italia, in grado di offrire soluzioni innovative e sostenibili posizionando Gequity in un nuovo mercato in forte crescita: quello dell'high-tech e dell'intelligenza artificiale.

Il conferimento della costituenda Newco che avrà acquisito a sua volta in conferimento, al momento della costituzione, il Ramo d'Azienda, consentirà alla Società di realizzare un'importante operazione industriale di valenza strategica, che comporta un significativo incremento delle dimensioni e della redditività aziendale – ed accrescitiva in termini di utile per azione, senza ricorrere ad esborsi di cassa e/o all'indebitamento.

Di conseguenza, le attuali partecipazioni in HRD e RR Brand ("Partecipate HRD"), che si collocano nel settore Education, non sarebbero più strategiche e la loro possibile cessione è già stata prevista nell'Accordo di Investimento. Inoltre, la cessione delle suddette società apporterebbe significative risorse liquide nelle casse della Società.

La conversione del 50% del credito vantato dalla Signora Cioni contribuirebbe al raggiungimento dell'equilibrio finanziario contestualmente alle altre operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario previste nell'Accordo.

4.3 Convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Accordo di Investimento

Il Consigliere ha esaminato l'Accordo di Investimento, rilevando che:

- la procedura seguita per la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento rispetta, con riferimento agli aumenti di capitale sociale destinati a Believe S.r.l. ed alla Sig.ra Irene Cioni, la disciplina relativa alle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura Parti Correlate, pur con gli adeguamenti correlati alla struttura del corrente Consiglio di Amministrazione della Società;
- il Consigliere è stato opportunamente coinvolto negli aspetti rilevanti dell'operazione, mediante la ricezione di flussi informativi ed ha avuto la possibilità di condividere con il collegio sindacale le considerazioni sulla opportunità dell'Aumento di Capitale;
- il management della Società ha comunicato in modo tempestivo e in coerenza con quanto previsto dalla Procedura Parti Correlate e dal Regolamento OPC le informazioni e la documentazione rilevante ai fini dell'emissione del Parere;
- le condizioni dell'Accordo di Investimento sono convenienti per la Società e in linea con le condizioni previste per operazioni similari;
- la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e l'esecuzione dell'Aumento di Capitale sono in linea con l'interesse della Società.

4.4 Valutazioni del Ramo di Azienda e delle Partecipate HRD

In allegato al Parere si allegano:

- la perizia di valutazione del Ramo di Azienda, oggetto di conferimento nella Newco in esecuzione dell'aumento di capitale da parte di Ubilot, predisposta in data 31 agosto 2023 dal Dott. Bruno Piperno, e redatta ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile;
- la perizia di valutazione della Newco, oggetto di conferimento in Gequity in esecuzione dell'aumento di capitale da parte di Ubilot, predisposta in data 5 settembre 2023 dal Dott. Bruno Piperno, esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile;
- la perizia di valutazione delle partecipate HRD, oggetto di cessione a Believe, predisposta in data 20 luglio 2023 da ArthurDLittle, esperto indipendente;
- la relazione finanziaria di Gequity al 31 dicembre 2022 da cui rileva il credito per emolumenti non corrisposti della parte correlata Signora Irene Cioni e la riserva di patrimonio netto di competenza di Believe S.r.l.;
- i calcoli effettuati per la determinazione delle imposte a carico della Signora Irene Cioni a seguito della parziale conversione del proprio credito verso la Società in aumento di capitale sociale.

Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Gequity, tenuto conto del fatto che l'attività conferita si può ancora qualificare come "start-up", considerato il carattere predominante della componente immateriale sulla conformazione del valore, ha ritenuto prudentiale tenere conto dei risultati emergenti dalle "sensitivity analysis" che esprimono scenari economico-finanziari più prudenti a fronte del rischio di esecuzione del piano utilizzato dal perito per la valutazione massima.

Tale valutazione complessiva, dopo aver assunto anche le *sensitivity analysis*, ha espresso il valore del Ramo di Azienda pari ad Euro 11,5 milioni, con uno sconto sul valore di circa il 27% rispetto a quello della perizia utilizzata depositata per adempiere alle previsioni dell'art 2465 del codice civile. Anche il valore della Newco è stato quindi assunto pari a Euro 11,5 milioni, con uno sconto sul valore di circa il 27% rispetto a quello della perizia utilizzata depositata per adempiere alle previsioni dell'art 2343 ter, comma 3 lett b) del codice civile.

Il Consigliere si è avvalso, ai fini dell'istruttoria condotta e sopra illustrata, delle due suddette perizie con particolare riferimento alla valutazione degli elementi rappresentati dalla convenienza dell'operazione alla data di redazione della istruttoria e rilevanti anche ai fini della valutazione propria dei due aumenti di capitale sociale con parti correlate, previsti nello stesso Accordo di Investimento. Con riferimento infine al prezzo di

emissione delle azioni nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il Consigliere ha condiviso che deve essere idoneo: (i) a rispettare le prescrizioni di legge, in particolare, il disposto dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e (ii) da un lato, a tutelare gli azionisti della Società che sono privati del diritto di opzione al fine di evitare un'espropriazione del valore delle azioni da loro detenute a beneficio dei terzi, e, dall'altro, a consentire di cogliere le migliori opportunità esistenti nell'interesse della Società anche sotto il profilo industriale.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare il criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie di compendio a tutti gli aumenti di capitale proposti, e cioè all'aumento Ubilot, all'aumento Believe ed all'aumento destinato ai Precedenti Amministratori, ha tenuto conto, tra l'altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e la relativa efficienza degli stessi in termini di sistematica e tempestiva considerazione nei prezzi di tutte le informazioni pubblicamente disponibili; (ii) della quota del capitale sociale della Società negoziato sul mercato; (iii) del volume degli scambi giornalieri aventi ad oggetto le azioni della Società; (iv) della rilevanza strategica del conferimento della Newco titolare del Ramo di Azienda; e (v) delle caratteristiche e della prospettiva tempistica di realizzazione degli Aumenti di Capitale.

Il criterio proposto per la definizione del prezzo di sottoscrizione per ciascuna Nuova Azione Ordinaria – rappresentato dalla media dei prezzi ufficiali del titolo Gequity degli ultimi sei mesi antecedenti alla data di efficacia della sottoscrizione dei suddetti aumenti di capitale - è stato, pertanto, ritenuto in linea e conforme con il disposto di legge e regolamenti.

L'organo amministrativo della Società ha ritenuto la complessiva operazione nell'interesse dell'Emittente, e che il valore di Borsa delle azioni, quale media dei prezzi ufficiali del titolo Gequity degli ultimi sei mesi, antecedenti alla data di efficacia della sottoscrizione dei suddetti aumenti di capitale, sia un criterio funzionale – ai fini degli aumenti di capitale – ad attribuire il reale valore alla Società, a vantaggio di tutti gli azionisti, conformemente al vigente quadro normativo e regolamentare di riferimento.

5. Conclusioni

In considerazione di tutto quanto precede, il Consigliere, ai sensi dell'art. 6.2 e seguenti della Procedura Parti Correlate, esprime il proprio parere favorevole sull'interesse della Società e di tutti i suoi azionisti alle due delibere di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione destinate a Believe S.r.l. ed alla Signora Irene Cioni nel contesto dell'Accordo di Investimento al fine di garantire continuità aziendale e tutela degli investitori.

Il Parere assume e presuppone che le informazioni e i documenti esaminati ai fini del suo rilascio non subiscano modifiche sostanziali e che non emergano elementi nuovi o ulteriori che, se noti alla data odierna, sarebbero idonei a incidere sulle valutazioni cui è stato chiamato il Consigliere.

Milano, 20 Ottobre 2023